



Città di
Sassuolo



DISPOSIZIONE N°6 del 24/03/2017

Oggetto: **MAGGIOR TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART.23364 C.C.**

L' Amministratore Unico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.,

Richiamata

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, che trova applicazione dal 04.01.2012;
- SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
- SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;

richiamata altresì la deliberazione consiliare n.21 del 30.4.2015, con la quale:

- è stato approvato il Piano industriale 2015-2019 (all.B al provvedimento);
- è stato approvato il documento intitolato Modifica del piano concordatario (all.C al provvedimento);

dato atto che:

- la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014), come illustrato, da ultimo, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 54 del 21.7.2015
- in data 31.5.2015 SGP ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
- con decreto prot. SGP n. 7663 del 28/12/2015, il Tribunale di Modena ha omologato il concordato preventivo di continuità aziendale;

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo

Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)

Capitale Sociale € 117.000,00 i.v. - P.IVA / CF e Registro Imprese di Modena: 03014250363

Tel. 0536/880725 - Fax 0536/880911 - e-mail info@sgp.sassuolo.mo.it ; sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it



richiamato l'art 2364 C.C.. il quale trova applicazione sia per le s.p.a. prive di consiglio di sorveglianza sia per le s.r.l., in virtù della norma di rinvio dell'art. 2478 bis, comma 1, cod. civ. che stabilisce: "Il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod. civ." (...prorogabile in particolari situazioni a 180 giorni)

richiamato lo Statuto della società, Rep. N. 24.912/10.763 a Ministero del Notaio Nicolini, come modificato in ottemperanza al D.Lgs.175/2006 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare i seguenti articoli:

1. art.14, comma 4): "*il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge*";
2. art.16, comma 3): "*per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Società a Responsabilità Limitata*";

rilevato che le numerose novità introdotte dal Dlgs 139/2015, recepite dai nuovi principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) solamente nel dicembre 2016, nonché le novità e i nuovi adempimenti introdotti dal Dlgs 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, introducendo anche la necessità di elaborare nuovi documenti di accompagnamento al bilancio d'esercizio, sulla cui portata applicativa peraltro esistono rilevanti incertezze determinate dalla sentenza della Corte Costituzionale n.251 del 25/11/2016, rendono necessario ed opportuno l'utilizzo del maggior termine per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;

ravvisata pertanto l'opportunità di rinviare la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, utilizzando il maggior termine previsto dalle norme del Codice Civile sopra citate;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DISPONE

1) ai sensi dell'art.2364 Cod.Civ, di rinviare al termine massimo del 30/06/2017, la riunione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. CORRADO CAVALLINI

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Stefania Forte



Allegato alla Disposizione n. 6 del 24/03/2017

**OGGETTO: MAGGIOR TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AI SENSI
DELL'ART.2364 C.C.**


P A R E R I

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito al provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Amministratore Unico appone il visto di regolarità tecnica e contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa.

L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. CORRADO CAVALLINI

data


.....

